

Serramanna, 22.12.2022

VERBALE D'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventidue** del mese di **dicembre**, alle ore 17,00 presso la sede sociale in via D'Annunzio n°73 a Serramanna, si riunisce l'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione di volontariato Randagino.

La presidente Marcella Ortu, affiancata dalla segretaria Antonella Aramu, fa rilevare che l'assemblea è stata regolarmente convocata e, dopo aver constatato la presenza della totalità dei soci per la validità della stessa, introduce il seguente

ordine del giorno

- Modifica dello statuto per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore;
- Varie ed eventuali.

La Presidente apre la discussione evidenziando la scadenza di metà gennaio per la presentazione dello statuto adeguato alle nuove disposizioni legislative inerenti al Terzo Settore con la correzione dei punti risultati non conformi dopo la verifica dell'ufficio regionale del Runtis. Si dà quindi lettura dei motivi ostativi che sono stati elencati dal Servizio del Terzo Settore con pec del 17/11/22. Dopo attento esame e con l'aiuto del CSV Sardegna, che ha fornito un utile servizio di consulenza preliminare, all'unanimità si concordano le correzioni da applicare allo statuto.

Dopo la lettura del nuovo statuto, infine,

delibera:

di approvare le modifiche effettuate allo statuto per renderlo conforme al Codice del Terzo Settore;

di provvedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate entro la prima settimana di gennaio affinché si possa inoltrare all'Ufficio regionale del Runtis entro il termine dei 60 giorni dalla loro richiesta di revisione.

Null'altro essendovi da discutere e nessuno avendo chiesto la parola, la presidente alle ore 20,00 scioglie la seduta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Presidente
(Marcella Ortu)

La Segretaria
(Antonella Aramu)

Registrato a Sanluri il **11 GEN, 2023**
al n. **24** Serie **3**
Esatto **ESENTE**
di cui **D.LGS 117/2017**
ed **ART 82 C.3/1/5**
Firma su delega del direttore provinciale
IL DIRETTORE
L'Addetto IT



STATUTO

Art. 1

Denominazione, sede e durata.

1. E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 (da qui in avanti indicato come Codice del Terzo Settore o CTS) e delle relative disposizioni attuative, l'Ente del Terzo Settore denominato RANDAGINO che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

2. L'organizzazione ha sede legale in via D'Annunzio 73 nel Comune di Serramanna (SU).

Essa opera nell'intero territorio nazionale ovvero all'estero e potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Serramanna non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. L'associazione non persegue finalità di lucro e ha durata illimitata.

4. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" saranno inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi RANDAGINO ODV e potrà utilizzare tale indicazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2

Scopi e finalità dell'associazione.

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. In particolare la finalità dell'associazione è di:

- operare in difesa degli animali e dei loro diritti;
sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti;
incentivare le adozioni di animali d'affezione e facilitare la migliore convivenza con essi;
- attivare, sostenere e incoraggiare azioni di contrasto al randagismo coinvolgendo privati cittadini e istituzioni pubbliche al fine di innescare e tenere attivo un sistema virtuoso che migliori le condizioni di vita degli animali, la cultura collettiva e la partecipazione sociale.

Art. 3

Attività di interesse generale.

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 di cui all'art.5 c.1 lett e) del CTS;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 c.1 lett. i) del CTS;
- c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 c.1 lett. u) del CTS.

In particolare le attività che l'organizzazione si propone di svolgere sono relative agli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni ambientali tutelando gli animali nella loro generalità per una salubre e favorevole convivenza con l'uomo.

2. L'associazione intende realizzare i propri scopi attraverso molteplici attività:

- Gestione di canili, pensioni, rifugi e qualunque struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali.

Gestione di colonie di gatti che vivono in libertà.

Interventi assistiti con animali (I.A.A.).

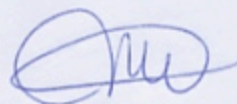
Interventi attivi contro il randagismo e l'abbandono puntando soprattutto su campagne di sterilizzazione e microchippatura, soccorso e successivo affidamento degli animali randagi, abbandonati o maltrattati, presso persone che diano garanzie di buon trattamento.

- Sensibilizzazione della collettività alla prevenzione del randagismo e della tutela dell'animale e valorizzazione della specie canina e animale in genere, al fine di combattere fenomeni di abbandono, maltrattamento, ecc.
- Organizzazione di manifestazioni, attività divulgative, convegni e dibattiti sui temi della tutela ambientale e della protezione degli animali.

Programmazione di corsi nelle scuole per coinvolgere giovani e bambini nella trasmissione dei valori del rispetto ambientale e del mondo animale.

Gestione di iniziative culturali, sociali e ricreative.

- Sviluppo di attività di formazione ed aggiornamento.



3. Le attività di cui sopra possono essere svolte anche sulla base di accordi, collaborazioni, convenzioni e partenariati con amministrazioni pubbliche e soggetti privati.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi principalmente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

5. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie rispetto alle stesse, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 6 del CTS.

6. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del CTS, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettivi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 Soci.

1. Sono ammesse a far parte dell'associazione le persone fisiche e le ODV che, riconoscendosi nelle finalità istituzionali, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono far parte dell'associazione anche altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate.

2. Il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre ODV. Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, il numero degli associati divenisse inferiore a quanto indicato esso deve essere integrato entro un anno.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

4. È vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 5 Procedura di ammissione.

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque vi abbia interesse deve presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, unico organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale

domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed è annotata nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre ricorso motivato all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prima assemblea utile deciderà in merito al ricorso. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 6 Diritti e doveri dei soci.

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee con diritto di voto, a condizione che siano iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi;
- b) elettorato passivo;
- c) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. L'esame è esercitato presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta fin dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati a condizione che gli stessi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa; è fatta eccezione per l'esercizio del diritto di voto in Assemblea che è disciplinato da apposito articolo del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - d) non svolgere attività che siano in contrasto con gli scopi e il decoro dell'Associazione.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili né rivalutabili.

Art. 7

Cause di cessazione del rapporto associativo.

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) esclusione per:

comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

mancato pagamento della quota sociale se prevista, entro 60 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione secondo quanto previsto dal presente Statuto.

2. Il provvedimento motivato di esclusione, deliberato dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua assunzione. Contro di esso l'associato escluso può proporre ricorso all'Assemblea, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso deve essere presentato per il tramite del Consiglio Direttivo con qualsiasi modalità idonea ad attestarne il ricevimento; sul ricorso delibererà la prima Assemblea utile ovvero altra convocata ad hoc, con priorità rispetto agli altri punti posti all'ordine del giorno. Al ricorrente deve essere garantito il diritto al contraddittorio. In ogni caso l'Assemblea dovrà tenersi entro 30 giorni

dalla data di ricevimento del ricorso. Fino alla deliberazione dell'Assemblea il provvedimento di esclusione rimane valido ed efficace.

3. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 Attività di volontariato.

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

4. L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

7. Per quanto non previsto si applica l'art. 17 del CTS.

Art. 9 Organi sociali.

1. Sono organi dell'associazione: L'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente.

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito ed hanno la durata di 4 (quattro) anni.

Art. 10 Assemblea dei soci.

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 un quinto degli associati.
- c) per deliberare sui ricorsi avverso l'esclusione degli associati;

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati con modalità che ne attestino l'intervenuta ricezione almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve tenersi non meno di 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che sia possibile identificare tutti i partecipanti e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alle votazioni. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano congiuntamente il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci; le decisioni assunte fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato nominato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.
8. Le deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 11 Assemblea ordinaria.

1. L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) approva l'eventuale bilancio sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- e) nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, ove costituito;
- f) nomina e revoca i componenti dell'organo di revisione, ove costituito;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

AGENZIA
ZIONE PR
Ufficio Te

ENTRATE
DI CAGLIARI
di Sanluri

Art. 12 Assemblea straordinaria.

1. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 13 Regole di voto.

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

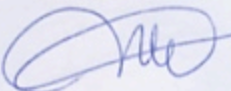
2. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 (tre) associati.

3. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, a condizione che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Il diritto di voto degli associati minori di età viene esercitato da chi ne esercita la potestà genitoriale e la convocazione dovrà pervenire sia all'associato che ai primi. Il minore di età ha comunque diritto di partecipare all'assemblea e di prendere la parola. Il minore d'età non gode del diritto di elettorato passivo nemmeno per il tramite dell'esercente la potestà genitoriale.

AGENZIA
ONE PR
Ufficio Te

ENTRATE
DI CAGLIARI
di Sanluri

 9

5. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 14

Il Consiglio direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da 3 (tre) membri, compreso il Presidente.
2. Possono essere eletti quali componenti il Consiglio Direttivo solo persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati dagli enti associati.
3. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 15

Regole di funzionamento del Consiglio direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da un numero di Consiglieri non inferiore a 1/3 (un terzo), con arrotondamento per eccesso.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, caso in cui si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel "Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo" conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 16 **Competenze del Consiglio direttivo.**

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare e revocare il Presidente e il vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere il Segretario del Consiglio direttivo;
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere l'eventuale quota associativa annuale e il suo ammontare;
- i) convocare l'Assemblea;
- j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse ex art. 6 CTS, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dall'Assemblea e dal CTS;
- o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione, secondo

quanto previsto dallo Statuto, dai Regolamenti interni, dal CTS ovvero deliberato dall'Assemblea;

p) amministrare i fondi dell'Associazione per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'Associazione stessa, secondo le norme di Legge.

2. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e esegue i compiti delegati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 17

Decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio direttivo.

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, incapacità ad esercitare uffici direttivi);

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste da apposito articolo del presente Statuto.

2. Nel rispetto anche di quanto prescritto dall'art. 26 del CTS qualora uno o più Consiglieri cessino dalla carica per qualsiasi ragione, il Consiglio Direttivo provvede alla temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria che dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita. Ove detta assemblea non dovesse deliberare, dovrà essere convocata una nuova assemblea con la massima urgenza consentita, e così a seguire.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, con approssimazione per eccesso, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso in cui questi non voglia o possa provvedere, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria con la massima urgenza consentita, per procedere all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, quelli cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione, eccezion fatta per l'ipotesi in cui la cessazione derivi da revoca per giusta causa, nel qual caso si procede alla sua temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire. Nell'ipotesi in cui il Consiglio

Direttivo non venisse ripristinato nella sua totalità entro 3 mesi, si procederà allo scioglimento dell'Associazione

4. Ove la maggioranza dei componenti di nomina assembleare venga meno, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18 Il Presidente.

1. Il Presidente coincide col Presidente del Consiglio Direttivo, è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) sottoscrivere gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo previa verifica della loro legittimità;

c) adottare, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti, sottoponendoli, entro 15 (quindici) giorni, alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 19 Il Segretario.

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio direttivo, coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;

b) provvede al disbrigo della corrispondenza;

c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Art. 20 Il Tesoriere.

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo ed ha i seguenti compiti:

- a) predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio entro il mese di febbraio;
- b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo;
- d) sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 21 Responsabilità.

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I membri del Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi dell'art. 28 del CTS.

Art. 22 Libri sociali.

1. L'Associazione deve tenere, oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del CTS, i libri sociali obbligatori per legge e, in particolare:
 - a) il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato;
 - f) registro dei volontari.

Art. 23 Entrate dell'associazione.

1. Le entrate necessarie alla copertura delle spese inerenti alle varie attività dell'associazione provengono da:
 - a) quote associative annuali, liberi contributi degli associati e non;

- b) contributi di Società, Enti, o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- c) contributi di organismi internazionali;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni con Enti pubblici e privati;
- f) attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del CTS;
- g) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del CTS svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- h) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

2. Gli eventuali avanzi di gestione residui dall'attività annuale devono essere reinvestiti per la realizzazione delle attività sociali.

3. E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. L'esercizio dell'associazione inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

5. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone il bilancio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria da convocarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo, al fine di consentirne il deposito nella piattaforma telematica RUNTS entro i termini stabiliti dal CTS e relative norme di attuazione.

Art. 24

Patrimonio dell'associazione.

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili comunque acquisiti dall'associazione;
- b) da eventuali poste di riserva istituite con le eccedenze di bilancio;
- c) da ogni altro provento stabilito dalla legge e approvato dal Consiglio.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25

Scioglimento o estinzione dell'associazione.

1. Lo scioglimento dell'organizzazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, anche in seconda convocazione.
2. La stessa nominerà uno o più liquidatori, soci o non soci, per la liquidazione dei beni e la devoluzione del relativo patrimonio, previo parere positivo dell'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, che verrà destinato, anche in caso di estinzione, ad altri enti del terzo settore operanti in identico o analogo ambito, secondo le disposizioni dell'organo sociale competente.

Art. 26
Disposizioni finali.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni di legge in materia.

